

Codice A1604A

D.D. 13 giugno 2017, n. 270

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti potabili denominate "Bardanzone" e "Costigliole 1-2-3", ubicate nel Comune di Tavagnasco (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Tavagnasco (TO) – con nota in data 3 aprile 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 76/2017 del 3 aprile 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti potabili denominate "*Bardanzone*" e "*Costigliole 1-2-3*", ubicate, rispettivamente, nella particella catastale n. 134 del foglio di mappa n. 7 e nella particella catastale n. 67 del foglio di mappa n. 1, censiti al C.T. del medesimo Comune di Tavagnasco.

Precedentemente la stessa Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 27 febbraio 2017, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le perimetrazioni proposte ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Tavagnasco (TO) e di Quincinetto (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*" con nota del 17 novembre 2017, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

La sorgente "*Bardanzone*" è ubicata a monte dell'abitato di Tavagnasco (TO), nei pressi della località *Belvedere*, ad una quota di circa 450 metri s.l.m.; il campo sorgenti "*Costigliole 1-2-3*" è invece localizzato nel settore settentrionale del territorio comunale, al confine con il Comune di Quincinetto (TO), a valle della località *Gr. Pian delle Vigne*, ad una quota di circa 470 metri s.l.m..

Dal punto di vista geomorfologico, le captazioni in esame si impostano nell'ambito del settore terminale del bacino montano della Dora Baltea. In particolare, le sorgenti si collocano sul versante in destra idrografica della valle, in un contesto di rilievo modellato in roccia, con coperture quaternarie di origine gravitativa ed pluvio-colluviale.

Non disponendo di serie storiche di misura delle portate delle sorgenti analizzate, dal momento che non sono state eseguite misure in continuo del flusso idrico, indispensabili per calcolare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale – così come previsto dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – la vulnerabilità dell'acquifero alimentante le sorgenti è stata stimata secondo il metodo GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato.

Le proposte di definizione presentate sono state pertanto determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica bassa (Classe D) per ciascuna captazione e le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente *Bardanzone*:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della stessa zona di tutela assoluta; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgente *Costigliole 1-2-3*:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa risultante;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della stessa zona di tutela assoluta risultante; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria *“Elaborato n. A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B – Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Comune di Tavagnasco – Planimetria delle aree di salvaguardia – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del campo sorgenti Costigliole su base cartografica catastale alla scala 1:2.000 e Proposta di definizione delle aree di salvaguardia della sorgente Bardanzone su base cartografica catastale alla scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, con nota in data 12 gennaio 2017, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- occorre garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- gli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio dei fabbricati presenti nelle aree di salvaguardia così come ridefinite dovranno essere verificati e, di conseguenza, individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari, al fine di prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo dei liquami;
- dovrà essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche dei fabbricati presenti nelle aree di salvaguardia così come ridefinite, verificandone lo stato di conservazione/tenuta;
- dovrà essere verificato che nei tratti di viabilità ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite i sistemi di raccolta delle acque di dilavamento impediscano la dispersione delle stesse nel sottosuolo, prevedendo la manutenzione periodica dei fossi stradali per i tratti di pertinenza dei proprietari dei fondi adiacenti alla sede viaria;
- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, così come previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea – con nota in data 24 marzo 2017, ha evidenziato quanto segue.

L'acqua del gruppo di sorgenti denominato "*Costigliole 1-2-3*" è caratterizzata dalla presenza di *arsenico* in concentrazione superiore al valore di parametro di cui alla Parte B dell'Allegato I al d.lgs. 31/2001; risulta che tale superamento è dovuto a motivazioni di natura geologica e non per la presenza di centri di pericolo. Per tale ragione l'acqua, prima della distribuzione all'utenza, è sottoposta ad un trattamento di tipo chimico e chimico-fisico che di norma assicura all'utenza servita una fornitura d'acqua conforme al citato valore di parametro.

Per quanto riguarda il punto di vista della conformità dell'acqua rispetto ai parametri microbiologici, l'Agenzia non dispone di dati inerenti le singole sorgenti in quanto solitamente i campioni di verifica sono effettuati presso punti di distribuzione all'utenza, a valle dei sistemi di disinfezione (clorazione); a tal proposito si rileva che in caso di malfunzionamento di tali sistemi si è evidenziata la presenza di batteri coliformi.

Per quanto riguarda la sorgente "*Bardandone*", da quanto risulta alla medesima Azienda e sulla base di informazioni ricevute dal gestore, non è collegata alla rete acquedottistica ma esclusivamente ad un lavatoio e pertanto non si dispongono di dati relativi alla qualità dell'acqua derivanti da controlli ufficiali svolti dalla stessa ASL. Nel merito si evidenzia, tuttavia, che dalle analisi effettuate sull'acqua della sorgente in regime di controllo interno dal gestore, emerge una incongruenza dovuta alla presenza di triometani (in concentrazione inferiore al valore di parametro fissata dal d.lgs. 31/2001) nonostante l'assenza di cloro residuo (nelle forme di libero, combinato e totale).

Le particelle catastali interessate dalle aree di salvaguardia delle quattro sorgenti non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Con la determinazione n. 769-1017868 del 19 settembre 2007 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti denominate "*Bardandone*" e "*Costigliole 1-2-3*", ubicate nella particella catastale n. 134 del foglio di mappa n. 7 e nella particella catastale n. 67 del foglio di mappa n. 1, censiti al C.T. del Comune di Tavagnasco.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16, in data 20 aprile 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le quattro sorgenti potabili denominate "*Bardanzone*" e "*Costigliole 1-2-3*", ubicate nel Comune di Tavagnasco (TO), sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica dei potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di acque reflue non collettati dei fabbricati esistenti – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia.

vista la determinazione n. 769-1017868 del 19 settembre 2007 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti denominate "*Bardanzone*" e "*Costigliole 1-2-3*", ubicate nella particella catastale n. 134 del foglio di mappa n. 7 e nella particella catastale n. 67 del foglio di mappa n. 1, censiti al C.T. del Comune di Tavagnasco;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 12 gennaio 2017 – prot. n. 2065;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea – in data 24 marzo 2017 – prot. n. 00 27650;

vista la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*” n. 76/2017, in data 3 aprile 2017, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*”, in data 3 aprile 2017 – prot. n. 0000963, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

- a) Le aree di salvaguardia delle quattro sorgenti potabili denominate “Bardanzone” e “Costigliole 1-2-3”, ubicate nel Comune di Tavagnasco (TO), sono definite come risulta nella planimetria “Elaborato n. A – Studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B – Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Comune di Tavagnasco – Planimetria delle aree di salvaguardia – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del campo sorgenti Costigliole su base cartografica catastale alla scala 1:2.000 e Proposta di definizione delle aree di salvaguardia della sorgente Bardanzone su base cartografica catastale alla scala 1:2.000”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto ristrette.
- In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Tavagnasco (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Tavagnasco – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Tavagnasco e di Quincinetto affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così

come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare i potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di acque reflue non collettati dei fabbricati esistenti – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin